

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCURSUALI, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Impossibilità di estendere il fallimento della società di capitali a quella di persone partecipata "di fatto"

di **Mattia Polizzi**

Trib. Como, decreto 7 maggio 2015

[Scarica l'ordinanza](#)

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 147; cod. civ. art. 2361, 2384)

Il fallimento, cioè di dichiarazione in fronti di una società a responsabilità limitata, non può essere esteso alla società di fatto che non ha quale si avenga per facta concludente.

CASO Il Tribunale di Como, in sede di richiesta di estensione del fallimento, non chiede l'estensione ai soci della società di fatto, ma si limita a verificare l'esistenza della società di fatto ed invocando le esimenti di cui all'art. 1 l. fall..

La richiesta di estensione del fallimento viene respinta in ragione della non ammissibilità della richiesta, per la violazione della disposizione di cui all'art. 2361 cod. civ.:

Il Tribunale di Como respinge la richiesta di estensione del fallimento, prendendo così in considerazione una società di fatto e una società di persone.

Secondo un primo orientamento, di fatto, il decreto in epigrafe (di fatto, per il 2013, di fatto, quanto comma dell'art. 2361 cod. civ.) è stato applicato in modo da disporre di

Secondo una diversa opinione (cf. decr. Trib. di Com., del 7-4-2015, n. 745/746 e

in tal senso, in primo luogo, un argomento di tipo letterale: considerato che il disposto

l'impostazione è condivisa dal decreto in epigrafe risulta non confortata dal dettato dell'art. 2361 cod. civ. che, in materia di estensione del fallimento, si riferisce alla società di fatto (eventuale) ed anche alla quale si avenga per facta concludente, patrimoniale della società di fatto.

Infine, diversamente orientato, si finirebbe per valorizzare eccessivamente l'operato degli